



IL DIRETTORE DELL' INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA

Determina n° 263/19 del 30/10/2019

OGGETTO: Determina per l'affidamento del servizio di raccolta delle acque reflue con trasporto a discarica autorizzata, mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 numero 50 s.m.i.. Impegno di spesa.

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che, tra l'altro, istituisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene la "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", ed, in particolare, l'articolo 58;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 30, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;



VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**"Legge di contabilità e finanza pubblica"**) ed, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione"**, e che dispone, tra l'altro, che, qualora **"...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."**;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del **"...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 50 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..."**;
- le **"...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207..."**;
- fermi restando **"...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."**;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene **"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che **"...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488,**



ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "Consip Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
 - hanno "modificato" la disciplina vigente in materia di "aggregazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";
 - hanno "riordinato" la "disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTI in particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, i quali prevedono che:

- le "...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 209.000,00...";
- le "...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:

- i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018, ed entrato definitivamente in vigore in data 24 settembre 2018;



VISTO il "*Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO il "*Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 130, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello "*Istituto nazionale di Astrofisica*" numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

CONSIDERATO che con richiesta di spesa motivata del 5 giugno 2018, a firma del **Dott. Francesco Massaro**, *Responsabile dell'Ufficio Tecnico* dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", è stato chiesto di provvedere all'affidamento del servizio relativo al ritiro e allo smaltimento delle acque reflue a discarica autorizzata per l'anno 2018;

VISTA la Convenzione stipulata dal **Dott. Roberto Linelli**, in rappresentanza del "*Provveditorato - Dipartimento Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna*" e dal **Dott. Fabrizio Fiore**, in qualità di Direttore "*pro-tempore*" dello "*Osservatorio Astronomico di Roma*", registrata al numero di protocollo 1827 del 26 ottobre 2015, nelle cui premesse si è data evidenza della "*necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di ristrutturazione riguardanti l'adeguamento funzionale e normativo del compendio demaniale dell'Osservatorio Astronomico di Roma, avvalendosi del Provveditorato, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dell'allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006 per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e quindi espletare, in rappresentanza dello stesso Osservatorio, tutte le attività tecniche e amministrative volte alla realizzazione e al collaudo delle opere nella loro interezza*";

CONSIDERATO che all'articolo 3 della sopra citata Convenzione vengono espressamente previsti i seguenti lavori:

1. rifacimento e allaccio in fogna dell'attuale impianto fognario dell'edificio principale dell'UAR di Monte Porzio Catone;
2. Rifacimento del muro perimetrale e dei muri di sostegno della zona archeologica;
3. Bonifica dei locali seminterrati nei quali è presente in gas radon;
4. Manutenzione delle facciate e dei cornicioni dell'edificio principale, della foresteria e dell'ingresso principale;
5. Manutenzione straordinaria dei sistemi antincendio;
6. Manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento normativo dell'impianto elettrico di terra;



CONSIDERATO che nella predetta Convenzione è stato previsto l'allaccio in fogna per il solo edificio principale dell'Osservatorio Astronomico di Roma lasciando fuori dalle opere di cui trattasi altri edifici del comprensorio, quali la Cupola degli "Scuzzesi", l'Edificio "ASTROLAB", l'edificio "Mario Jannello", l'edificio "Foresteria" e le abitazioni dei due custodi perché tutti troppo lontani dal sito dove è allocata la Fossa comunale per l'allaccini;

VALUTATA pertanto la necessità di provvedere allo spurgo delle fosse biologiche a servizio dei suddetti edifici;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO di una indagine di mercato per vie brevi, effettuata dal **Dott. Francesco Massaro** il quale ha contattato la Ditta ITALSPURGO MULTI-SERVICES SRL, operatore economico presente sul MEPA al quale è stata richiesta una stima del servizio in questione;

PRESO ATTO di quanto il Dott. Francesco Massaro riferisce, a seguito di un colloquio telefonico con un funzionario commerciale della predetta ditta, è risultato un costo complessivo per intervento di Euro 1.600,00 IVA esclusa, di cui Euro 400,00 per n.1 autobotte da 12.000 litri combinata con canaljet e 2 operatori incluso trasporto a discarica oltre ad Euro 0,10 €/litro per "oneri di discarica" per complessivi Euro 1.200,00;

PRESO ATTO dal Dott. Francesco Massaro della stima economica della Ditta ITALSPURGO MULTI-SERVICES S.r.l. e confrontata con i prezzi praticati dalla Ditta MATTUCCI S.r.l., operatore economico uscente per lo stesso servizio che aveva praticato un prezzo per il servizio equivalente di Euro € 828,30 + IVA 22% per intervento, con una differenza di Euro 771,70 rispetto all'operatore economico interpellato;

ACCERTATE le motivazioni che hanno determinato la disparità tra le due offerte che sono state ricondotte al fatto che la Ditta MATTUCCI dispone di impianti di trattamento depurazione dei liquami e dei fanghi di proprietà, circostanza che consente di abbattere i costi di discarica e di ottenere un notevole vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti, così com'è possibile riscontrare dai timbri posti sui formulari di identificazione dei rifiuti CER dei precedenti interventi e dalle informazioni fornite nel sito internet dell'Azienda alla URL <https://www.mattucci.it/impianti/>;

VISTO l'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii secondo il quale l'affidamento e l'esecuzione dei servizi sottosoglia devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

VISTE le Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - al punto 3.7 cita "Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatorio, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";



CONSIDERATO che, tra gli altri, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve essere svolta, tra gli altri, nel rispetto del principio di economicità così come richiamato all'art. 30 comma 1 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che, alla luce della recente giurisprudenza, il principio di rotazione non deve essere ritenuto un divieto assoluto al riaffidamento, ma un principio generale a cui l'azione amministrativa, in generale, deve tendere;

CONSIDERATO altresì che il principio di rotazione può essere derogato a giudizio del RUP purché opportunamente motivato;

ACCERTATA la qualità delle prestazioni e la tempestività nell'esecuzione del precedente Ordinato n. 527517 del 20 giugno 2018, prestazioni eseguite dalla Ditta MATTUCCI S.r.l. correttamente, a regola d'arte, con livello qualitativo elevato e nel pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, tutte circostanze che hanno fatto sì che il contratto si concludesse con piena soddisfazione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO infine il modesto importo dell'affidamento, ben al di sotto della soglia dei 40.000 euro e la competitività del prezzo offerto rispetto a quello praticabile da un concorrente del settore di riferimento,

CONSIDERATO che il costo per lo svolgimento del servizio richiesto, presuntivamente quantificato, dal **Dott. Francesco Massaro**, in € 2.700,00, calcolato e stimato prendendo a riferimento la spesa sostenuta nell'anno precedente;

VISTO che l'importo di spesa presunta non supera l'ammontare di € 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile, nel caso di specie, procedere ad un affidamento diretto del predetto servizio;

VALUTATA la possibilità di utilizzare il sistema della trattativa diretta con unico operatore sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;

CONSIDERATO pertanto che sarà invitata a produrre offerta la ditta "**MATTUCCI S.r.l.**", con sede legale a Roma (RM) in Viale Luca Gaurico n. 9/11, C.A.P. 00143, P.IVA e Codice Fiscale 06704191003, risulta essere accreditata sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" (MePA), e che può fornire il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la deliberazione del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. È nominato con determina Direttoriale n. 66 del 27 marzo 2019 "**Responsabile Unico del Procedimento**", ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i., il **Dott. Francesco Massaro**, **Responsabile dell'Ufficio Tecnico** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Articolo 2. Di procedere tramite il sistema del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA**" ad una **Trattativa Diretta**, con la ditta "Mattucci", con sede legale a Roma (RM) in Viale Gaurico n. 9/11, C.A.P. 00143, P.IVA e Codice Fiscale 06704191003 per l'affidamento del servizio previsto in oggetto.



Articolo 3. Di stabilire le sottoclenate clausole essenziali del contratto per l'affidamento del servizio richiesto, il quale non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) Il servizio dovrà iniziare ad essere eseguito dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma;
- b) Il pagamento sarà successivo al ricevimento delle fatture elettroniche, al termine dell'esecuzione di ogni intervento programmato come indicato nel "Capitolato Tecnico" predisposto a cura del "Responsabile Unico del Procedimento", e la fattura dovrà riportare i dati essenziali CIG e COP di riferimento, ed il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo rilascio di attestato di regolare esecuzione a firma dal "Responsabile Unico del Procedimento".

Articolo 2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa presunto, pari ad € 3.294,00 inclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, che graverà sul "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.06 "Osservatorio di Roma", "Codice Funzione Obiettivo" 1.06.01 "Funzionamento", "Capitolo" 1.03.02.13.006 "Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Monte Porzio Catone, lì 30 ottobre 2019

IL DIRETTORE DELL'OAR
Dott. Lucio Angelo Antonelli

EDG/FM